

DICHIARAZIONE PUNTEGGIO “UNA TANTUM” (1)

Barrare la casella che interessa

a) Per il personale che chiede, per la prima volta con la presente domanda di mobilità, l’attribuzione del punteggio “una tantum”:

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di non aver presentato, per gli anni scolastici (indicare tre anni scolastici continuativi compresi tra l’a.s. 2000/2001 e l’a.s. 2007/2008):

1) anno scolastico _____

2) anno scolastico _____

3) anno scolastico _____

domanda di trasferimento volontaria o passaggio in ambito regionale dalla propria istituzione scolastica di attuale titolarità o, pur avendo presentato domanda, di averla revocata nei termini previsti.

b) Per il personale che ha ottenuto, per la prima volta, l’attribuzione del punteggio “una tantum” in una precedente domanda presentata per le operazioni di mobilità relative agli anni scolastici compresi tra il 2003/2004 ed il 2007/2008:

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver ottenuto l’attribuzione del punteggio “una tantum” nelle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2003/2004 e di non aver ottenuto, a decorrere dal 1° settembre 2003, il trasferimento a domanda o il passaggio o, a decorrere dal 1° settembre 2004, il trasferimento a domanda, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

oppure

dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver ottenuto l’attribuzione del punteggio “una tantum” nelle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 (cancellare gli anni scolastici che non interessano) e di non aver ottenuto, successivamente a tale attribuzione, il trasferimento a domanda, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

c) Per il personale che ha ottenuto, per la prima volta, l’attribuzione del punteggio “una tantum” in una precedente domanda presentata per le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2008/2009 o ad un anno scolastico successivo:

dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver ottenuto l’attribuzione del punteggio “una tantum” nelle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico _____ (indicare l’anno scolastico della mobilità in cui è stata ottenuta, per la prima volta, l’attribuzione del punteggio “una tantum”) e di non aver ottenuto, successivamente a tale attribuzione, il trasferimento a domanda, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Data _____

Firma del docente _____

=====

(1) Nota 4bis delle tabelle di valutazione A e B.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico 2007/2008.

Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste dalla lettera d) ovvero dalla lettera e) del titolo I, rispettivamente della tabella A e B, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito regionale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento da fuori Regione.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito regionale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;

- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 9, comma 1.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuta anche a coloro che hanno presentato domanda di trasferimento, in ambito provinciale per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità.

Tale punteggio, una volta attribuito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito regionale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d’ufficio a decorrere dal 1° settembre 2005) o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 9, comma 1, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito regionale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato attribuito.